

**DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2016
458/2016/R/EEL**

REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MISURA ELETTRICA. APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MISURA ELETTRICA (TIME)

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 agosto 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129/10;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito: decreto legislativo 81/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200 (di seguito: deliberazione 200/99);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e, in particolare, l'Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2010, ARG/elt 13/10, e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 13/10);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel, e, in particolare, l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel, e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: deliberazione 65/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Testo Integrato Vendita o TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e, in particolare, l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, e, in particolare, l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com, e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Testo Integrato Unbundling Contabile o TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 483/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 595/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 595/2014/R/eel), e, in particolare, l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, e, in particolare, l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel), con i relativi Allegati (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 o TIQE 2016-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel), e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT), l’Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica 2016-2019 o TIME 2016-2019) e l’Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 87/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 358/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 358/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/com, e, in particolare, l’Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Testo Integrato Fatturazione o TIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 232/2014/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 232/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 6 giugno 2014, 262/2014/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 262/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 31 maggio 2016, 288/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 288/2016/R/eel) e le relative osservazioni pervenute;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 457/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 457/2016/R/eel);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) adottato da Terna Rete Italia S.p.A. (di seguito: Terna) ai sensi del DPCM 11 maggio 2004.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 483/2014/R/eel, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica e di condizioni tecnico economiche del servizio di connessione per il periodo di regolazione che decorre dall’1 gennaio 2016;
- la deliberazione 483/2014/R/eel, con riferimento alla regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica, prevede che il procedimento tenga conto delle seguenti esigenze:
 - a) riesaminare le responsabilità delle attività che compongono il servizio di misura in corrispondenza dei punti di interconnessione tra la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e la rete di distribuzione;
 - b) garantire coerenza con gli sviluppi connessi alla regolazione della misura dell’energia prodotta di cui al documento per la consultazione 262/2014/R/eel;
 - c) definire le modalità di determinazione dell’energia elettrica consumata in relazione alla quale trovano applicazione gli oneri generali di sistema, secondo quanto previsto dalla legge 99/09 e dal decreto-legge 91/14 e tenendo conto del procedimento già avviato con deliberazione 447/2014/R/eel;
 - d) valutare le opportunità di innovazione che possono derivare dall’aggiornamento tecnologico della seconda generazione dei contatori elettronici, sviluppando i primi orientamenti presentati nel documento per la consultazione 232/2014/R/eel;
- inoltre, la deliberazione 483/2014/R/eel, con riferimento alla qualità del servizio di misura dell’energia elettrica, prevede che il procedimento tenga conto della necessità di aggiornare la regolazione della qualità commerciale alla luce dei risultati della regolazione vigente, valutando la possibilità di introdurre forme di penalizzazione in caso di inadempienza agli obblighi di servizio;

- l’Autorità, con la deliberazione 654/2015/R/eel, ha, tra l’altro:
 - approvato il Testo Integrato Misura Elettrica 2016-2019 attualmente vigente;
 - previsto, all’articolo 4, comma 4.1, lettera d), che, con successivi provvedimenti ed entro il 31 luglio 2016, fosse completata la razionalizzazione della regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica, anche tenendo conto dei nuovi requisiti funzionali del misuratore in bassa tensione di seconda generazione, le cui specifiche funzionali abilitanti sono state nel frattempo definite con la deliberazione 87/2016/R/eel, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 102/14.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con il documento per la consultazione 288/2016/R/eel, ha presentato i propri orientamenti in merito alla razionalizzazione della regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica;
- con il documento per la consultazione 288/2016/R/eel l’Autorità ha indicato i propri intendimenti in merito:
 - a) all’opportunità di integrare, in un unico provvedimento, la regolazione della misura dell’energia elettrica immessa e prelevata e della misura dell’energia elettrica prodotta, in sostituzione del Testo Integrato Misura Elettrica 2016-2019, con effetti a decorrere dall’1 gennaio 2017;
 - b) alla definizione delle responsabilità afferenti la misura dell’energia elettrica, con particolare riferimento alla rete di trasmissione nazionale e alla rete di alta tensione gestita dalle imprese distributrici;
 - c) alle condizioni affinché le imprese distributrici possano disporre dei dati di misura dell’energia elettrica consumata in sito al fine di una più corretta applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
 - d) all’opportunità di estendere, alla misura dell’energia elettrica immessa e prodotta, alcune disposizioni già attualmente vigenti in merito alla misura dell’energia elettrica prelevata, al fine di migliorarne la rilevazione, raccolta, validazione e la messa a disposizione;
 - e) all’opportunità di confermare, almeno nella fase iniziale, le altre disposizioni afferenti la misura dell’energia elettrica già approvate e contenute in altri provvedimenti, quali, a titolo d’esempio, la deliberazione 87/2016/R/eel, il Codice di rete tipo (in particolare il capitolo 7 “Indennizzi inerenti i dati di misura” dell’Allegato C) e il Testo Integrato Vendita e di non modificare le logiche di riconoscimento dei costi e i relativi meccanismi di determinazione delle tariffe per il servizio di misura, né i valori unitari delle medesime tariffe, già oggetto della deliberazione 654/2015/R/eel;
- per quanto riguarda l’opportunità di integrare, in un unico provvedimento, la regolazione della misura dell’energia elettrica immessa e prelevata e della misura dell’energia elettrica prodotta (lettera a)), il documento per la consultazione 288/2016/R/eel ha riportato i seguenti orientamenti principali, ipotizzando che:

- siano riprese le definizioni del Testo Integrato Unbundling Contabile, con alcune precisazioni di dettaglio, utilizzando il termine “operazione” per intendere ogni singola parte in cui è scomponibile l’intera “attività” di misura;
- sia superato l’esclusivo riferimento al punto di connessione, introducendo invece il più generale concetto di punto di misura. Quest’ultimo può essere un:
 - i. “punto di misura teorico”, in riferimento al quale deve essere riferito il dato di misura, o un “punto di misura effettivo” inteso come il punto fisico in cui viene effettivamente installata un’apparecchiatura di misura;
 - ii. “punto di misura di utenza”, presso l’utente finale, sia esso un cliente finale o un produttore, o un “punto di misura di interconnessione”, ai fini della misura dell’energia elettrica scambiata tra due reti elettriche in un determinato punto di interconnessione;
- per quanto riguarda la definizione delle responsabilità delle operazioni afferenti la misura dell’energia elettrica e del servizio di misura (lettera b)), il medesimo documento per la consultazione ha riportato i seguenti orientamenti principali, ipotizzando che:
 - nel caso di utenti sulla rete rilevante (definita come l’insieme della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione):
 - i. la responsabilità dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sia in capo ai gestori di rete nel caso di punti di misura di prelievo, mentre continui a essere in capo ai produttori nel caso di punti di misura di immissione e di generazione;
 - ii. la responsabilità della gestione dei dati di misura sia sempre in capo al gestore della rete di trasmissione;
 - nel caso di produttori connessi alla rete di bassa tensione, la responsabilità dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sia posta in capo al gestore di rete anche nel caso di impianti di produzione per i quali la deliberazione 595/2014/R/eel aveva mantenuto tale responsabilità in capo ai produttori;
 - nel caso di interconnessioni tra la rete di trasmissione nazionale e la rete di distribuzione:
 - i. la responsabilità dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura continui a essere in capo all’impresa distributrice;
 - ii. la responsabilità della gestione dei dati di misura sia in capo al gestore della rete di trasmissione;
 - nei casi in cui la responsabilità dell’operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, per effetto della nuova regolazione prospettata, sia assegnata a soggetti diversi da quelli a cui era attribuita ai sensi della regolazione previgente, questi ultimi mantengano la responsabilità di tale operazione fino alla sostituzione delle apparecchiature di misura;

- nel caso dei sistemi caratterizzati da una pluralità di punti di connessione, siano estesi e generalizzati i principi e le definizioni già previsti dal Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo;
- il servizio di misura sia sempre erogato dall'impresa distributrice concessionaria al titolare del punto di misura, indipendentemente dalla responsabilità delle singole operazioni, sulla base di un contratto eventualmente insito nel contratto di trasporto; ciò implica che gli utenti del servizio di misura versino i corrispettivi tariffari all'impresa di distribuzione che, a sua volta, verserebbe agli altri gestori di rete la parte di competenza;
- per quanto riguarda le condizioni affinché le imprese distributrici possano disporre dei dati di misura dell'energia elettrica consumata in sito (lettera c)), il medesimo documento per la consultazione ha ipotizzato che non sia necessario definire punti di misura effettivi di consumo (con l'unica eccezione dei casi marginali in cui tale necessità è già oggi prevista dalla regolazione vigente), poiché tale misura può essere calcolata tramite opportuni algoritmi, a partire dai dati di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata;
- per quanto riguarda l'opportunità di estendere alla misura dell'energia elettrica immessa e prodotta alcune disposizioni già attualmente vigenti in merito alla misura dell'energia elettrica prelevata (lettera d)), il medesimo documento per la consultazione ha ipotizzato che:
 - con riferimento alle specifiche funzionali dei misuratori, siano estesi i requisiti previsti dalla deliberazione 87/2016/R/eel anche ai punti di immissione e ai punti di generazione in bassa tensione; e che ciascun gestore di rete sia generalmente tenuto a installare o sostituire misuratori di seconda generazione anche presso tali punti di misura nelle aree in cui abbia operativamente iniziato la sostituzione dei misuratori di prima generazione;
 - in attesa della futura estensione a tutti i punti di connessione del trattamento orario dei dati di misura, siano utilizzati nuovi metodi di profilazione dei dati di misura dell'energia elettrica immessa e prodotta da impianti fotovoltaici che consentano di superare l'attuale profilazione piatta.

CONSIDERATO CHE:

- i principi generali di razionalizzazione delle responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica e delle relative procedure, e più in generale gli orientamenti espressi dall'Autorità con il documento per la consultazione 288/2016/R/eel, sono stati generalmente condivisi dagli operatori, con particolare riferimento all'esigenza della dettagliata definizione delle modalità di scambio informativo e di coordinamento operativo tra tutti i soggetti interessati;
- per quanto riguarda l'opportunità di integrare, in un unico provvedimento, la regolazione della misura dell'energia elettrica immessa e prelevata e della misura dell'energia elettrica prodotta (lettera a)):
 - alcuni soggetti hanno proposto formulazioni delle definizioni diverse da quelle attualmente vigenti;

- alcune imprese distributrici, al fine di eliminare dubbi interpretativi, hanno proposto che il “punto di immissione pura ai fini della misura” sia definito facendo esplicito riferimento alle disposizioni, previste per i prelievi per i servizi ausiliari, dall’articolo 16 del Testo Integrato Trasporto;
- Terna richiede che le apparecchiature di misura possano essere installate in un punto di misura effettivo diverso dal punto di misura teorico solo a seguito di autorizzazione esplicita da parte del soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura;
- per quanto riguarda la definizione delle responsabilità delle operazioni afferenti la misura dell’energia elettrica e del servizio di misura (lettera b)):
 - alcuni gestori di rete hanno segnalato che, nel caso di rete rilevante, il gestore della rete di trasmissione dovrebbe segnalare tempestivamente all’impresa distributtrice eventuali anomalie di funzionamento delle apparecchiature di misura per consentire a quest’ultima un intervento tempestivo per la soluzione dei problemi tecnici;
 - alcune imprese distributrici hanno proposto che siano previste azioni coercitive e/o sanzionatorie nei confronti degli utenti che non consentano all’impresa distributtrice di accedere alle apparecchiature di misura per rilevare i dati di misura o per intervento tecnico e nei confronti dei produttori che non rendano teleleggibili all’impresa distributtrice le proprie apparecchiature di misura;
 - alcuni soggetti hanno richiesto di prevedere differenziazioni, tra gli utenti connessi a diversi livelli di tensione, delle tempistiche di effettuazione degli interventi a seguito di malfunzionamento delle apparecchiature di misura;
 - alcuni gestori di rete hanno chiesto di chiarire cosa succeda nel caso dei punti di misura, per i quali è prevista una nuova responsabilità per le operazioni di installazione e manutenzione, nei casi in cui si renda necessaria la sostituzione “parziale” delle apparecchiature di misura, ad esempio solo il misuratore e non anche i TA e i TV;
 - alcuni gestori di rete ritengono, nei casi di altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC) con più punti di connessione di cui almeno uno sulla rete rilevante, che sia comunque più opportuno che la responsabilità della gestione delle misure rimanga in capo all’impresa distributtrice;
- per quanto riguarda le condizioni affinché le imprese distributrici possano disporre dei dati di misura dell’energia elettrica consumata in sito (lettera c)), Terna e alcune imprese distributrici hanno richiesto un ampliamento delle tempistiche per la messa a disposizione dei dati di misura dell’energia elettrica consumata, nonché una loro introduzione a valle della definizione delle tempistiche e delle modalità per la messa a disposizione, tramite il Sistema Informativo Integrato (SII), agli utenti del trasporto. Terna, in particolare, ritiene opportuno che i dati di misura dell’energia elettrica consumata debbano essere messi a disposizione entro le medesime tempistiche previste per i dati dell’energia elettrica prodotta (cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza) poiché l’energia elettrica consumata viene calcolata proprio a partire da quest’ultima;

- per quanto riguarda l'opportunità di estendere alla misura dell'energia elettrica immessa e prodotta alcune disposizioni già attualmente vigenti in merito alla misura dell'energia elettrica prelevata (lettera d)):
 - alcune imprese distributrici hanno evidenziato che la sostituzione massiva delle apparecchiature di misura con *smart metering* di seconda generazione è impraticabile, nel rispetto delle tempistiche definite dall'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel, nel caso di punti di misura di generazione in bassa tensione di potenza superiore a 20 kW, poiché occorrerebbe coinvolgere anche l'Agenzia delle Dogane;
 - alcune imprese distributrici hanno richiesto di stabilire una procedura atta a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di corretta taratura delle apparecchiature di misura;
 - alcune imprese distributrici hanno evidenziato che le modalità di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica e gli algoritmi dovrebbero essere condivisi e accettati da tutti i gestori di rete coinvolti;
 - alcune imprese distributrici hanno proposto di esplicitare che si possano comunicare dati di misura pari a zero nei soli casi in cui, a seguito di misura effettiva o stima, siano proprio pari a zero e non anche qualora i dati non siano disponibili;
- per quanto riguarda l'opportunità di confermare, almeno nella fase iniziale, le altre disposizioni afferenti la misura dell'energia elettrica già approvate e contenute in altri provvedimenti (lettera e)):
 - alcuni soggetti interessati hanno evidenziato che sarebbe opportuno prevedere, in tutti i casi, il trattamento orario dei dati di misura e la rilevazione dei dati di misura da parte dei gestori di rete con frequenza mensile, con particolare riferimento al caso in cui tali dati di misura debbano essere utilizzati ai fini dell'applicazione degli incentivi;
 - alcune imprese distributrici hanno evidenziato che, qualora alcune operazioni oggetto del servizio di misura dell'energia elettrica siano eseguite dal gestore della rete di trasmissione, sia previsto un meccanismo di rivalsa delle imprese distributrici nei confronti del medesimo gestore della rete di trasmissione (ad esempio ai fini dell'erogazione degli indennizzi automatici ai sensi dell'Allegato C del Codice di rete tipo);
 - alcune società di vendita hanno richiesto che siano introdotti indennizzi automatici più efficaci di quelli attualmente vigenti, da applicarsi nei casi in cui i gestori non inviino alle medesime i dati di misura corretti entro le tempistiche previste;
 - Terna propone che, nel caso dei punti di interconnessione che riguardano gestori di rete e non utenti finali, non siano applicate le tariffe di misura prevedendo, invece, che le operazioni di misura siano remunerate tramite l'adeguamento della RAB e dei relativi costi operativi;
 - Terna propone che tutti i corrispettivi riconosciuti dagli utenti ai gestori di rete per le diverse operazioni relative al servizio di misura siano riferiti al livello di

- tensione relativo al punto di misura teorico, anziché al livello di tensione del punto di misura effettivo;
- alcuni gestori di rete hanno evidenziato l'esigenza di rivedere la regolazione della perequazione dei ricavi di misura tenendo conto anche dei punti di misura diversi dai punti di prelievo;
 - con riferimento alle tempistiche di entrata in vigore delle nuove disposizioni:
 - diversi soggetti interessati hanno evidenziato che sarebbe opportuno prevedere un tempo congruo di adeguamento dei flussi informativi verso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE);
 - sono stati anche segnalati i seguenti aspetti:
 - Terna ha evidenziato che, ai fini della razionalizzazione dei flussi di misura relativi ai dati di misura dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa, sarebbe necessaria una gestione centralizzata, così come avvenuto con il SII per i dati di misura dell'energia elettrica prelevata. Terna ritiene che tale gestione sia effettuata per il tramite del sistema GAUDÌ;
 - il GSE ha evidenziato la necessità che l'utilizzo di dati di misura stimati sia limitato e strettamente correlato a irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura;
 - il GSE ha richiesto la possibilità, a seguito dell'installazione delle apparecchiature di misura di seconda generazione, di accedere direttamente alla telelettura sia per i dati di misura dell'energia elettrica prodotta sia dell'energia elettrica immessa;
 - alcuni soggetti interessati hanno evidenziato che sarebbe opportuno prevedere strumenti atti a verificare la qualità dei dati di misura dell'energia elettrica.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la nuova versione del Testo Integrato Misura Elettrica, in sostituzione del vigente TIME con efficacia a far data dall'1 gennaio 2017, confermando, in generale, gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 288/2016/R/eel e recependo alcune osservazioni pervenute da parte degli operatori nell'ambito della consultazione, come nel seguito meglio precisato;
- definire le responsabilità delle diverse operazioni che costituiscono l'attività di misura nonché dell'erogazione del servizio di misura, regolando lo svolgimento delle predette operazioni, indipendentemente dal soggetto che ne è responsabile, sia esso un gestore di rete o meno;
- per quanto riguarda l'opportunità di integrare, in un unico provvedimento, la regolazione della misura dell'energia elettrica immessa e prelevata e della misura dell'energia elettrica prodotta (lettera a)):
 - non modificare le definizioni delle operazioni relative all'attività di misura dell'energia elettrica, essendo le medesime di cui al Testo Integrato Unbundling Contabile, sulla base delle quali vengono definite e aggiornate le tariffe;

- confermare la definizione di “punto di immissione pura ai fini della misura”, senza introdurre alcun riferimento alla regolazione tariffaria disciplinata dall’articolo 16 del Testo Integrato Trasporto poiché quest’ultima non ha carattere d’obbligatorietà, tiene conto dei soli consumi dei servizi ausiliari e non anche dei consumi ad essi equiparati, e non ha alcuna attinenza con la regolazione della misura;
- prevedere che il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione possa installare le apparecchiature di misura in corrispondenza di punti di misura effettivi diversi da quelli teorici solo nel caso di impossibilità tecnica e previa autorizzazione del soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura qualora sia un soggetto diverso;
- per quanto riguarda la definizione delle responsabilità delle operazioni afferenti la misura dell’energia elettrica e del servizio di misura (lettera b)):
 - non modificare la struttura delle responsabilità già indicate nel documento per la consultazione 288/2016/R/eel essendo quelle che meglio consentono di superare le criticità presenti, come ampiamente descritto nel medesimo documento;
 - prevedere che, in tutti i casi in cui la responsabilità della gestione dei dati di misura sia in capo a un soggetto diverso dal responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione, vi sia una tempestiva e reciproca comunicazione in merito ai malfunzionamenti delle apparecchiature di misura affinché vi si possa porre rimedio in tempi rapidi e non vengano messi a disposizione dati di misura errati;
 - prevedere, con riferimento ai punti di misura esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che l’eventuale modifica del soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione avvenga solo nel caso di sostituzione, ovvero cessione al soggetto subentrante, dell’intera apparecchiatura di misura (e non solo di alcune parti di essa);
 - prevedere differenziazioni, tra gli utenti connessi a diversi livelli di tensione, in merito alle tempistiche di effettuazione degli interventi di manutenzione a seguito di malfunzionamento delle apparecchiature di misura; prevedere, in particolare, che tali tempistiche siano le medesime già previste dal TIQE 2016-2023 per tutte le tipologie di utenti in bassa tensione, confermando le tempistiche già attualmente vigenti (48 ore) per gli altri livelli di tensione;
 - non accogliere le osservazioni presentate in relazione ai casi di altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC) con più punti di connessione di cui almeno uno sulla rete rilevante, poiché tali disposizioni sono già previste dal Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e vigenti dal 2014;
- per quanto riguarda le condizioni affinché le imprese distributrici possano disporre dei dati di misura dell’energia elettrica consumata in sito (lettera c)), confermare, in generale, gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 288/2016/R/eel rinviando a un successivo provvedimento la definizione delle tempistiche e delle modalità per la messa a disposizione, tramite il SII, agli utenti del trasporto;

- per quanto riguarda l'opportunità di estendere, alla misura dell'energia elettrica immessa e prodotta, alcune disposizioni già attualmente vigenti in merito alla misura dell'energia elettrica prelevata (lettera d)):
 - estendere l'ambito di applicazione della deliberazione 87/2016/R/eel in merito ai piani di sostituzione delle apparecchiature di misura di seconda generazione, prevedendo che i requisiti funzionali di cui all'Allegato A della medesima deliberazione trovino applicazione anche nel caso di punti di misura di generazione e di punti di misura di connessione coincidenti con punti di immissione pura, a valere dall'avvio dell'introduzione dei sistemi di misurazione di seconda generazione (2G) da parte di ciascun distributore;
 - confermare quanto indicato nel documento per la consultazione 288/2016/R/eel in merito alla ricostruzione nonché alla stima dei dati di misura, prevedendo che i relativi criteri siano definiti e pubblicati dai gestori di rete concessionari e dai gestori di reti private;
 - prevedere che gli algoritmi che eventualmente si rendono necessari siano definiti dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e condivisi con gli altri gestori di rete coinvolti;
 - porre le basi per il successivo aggiornamento del Testo Integrato Settlement in merito al profilo della produzione e delle immissioni di energia elettrica da impianti fotovoltaici, previa proposta presentata dal GSE alla luce dei dati in proprio possesso, confermando quanto già oggetto di consultazione;
- per quanto riguarda l'opportunità di confermare, almeno nella fase iniziale, le altre disposizioni afferenti la misura dell'energia elettrica già approvate e contenute in altri provvedimenti (lettera e)):
 - confermare quanto indicato nel documento per la consultazione 288/2016/R/eel in merito al trattamento dei dati di misura dell'energia elettrica;
 - prevedere che, con riferimento ai punti di misura di generazione trattati monorari ai sensi del TIS e ai corrispondenti punti di misura di connessione (se anch'essi sono trattati monorari ai sensi del TIS), il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura sia tenuto a effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica almeno una volta al mese; ciò consente di tenere conto, seppur in parte, delle esigenze sollevate dal GSE;
 - non accogliere la proposta di Terna volta a evitare, nei casi dei punti di interconnessione tra reti gestite da soggetti concessionari, l'applicazione delle tariffe di misura poiché essa altererebbe, in corso di periodo regolatorio, le logiche di riconoscimento dei costi e i meccanismi di determinazione delle tariffe;
 - non accogliere la proposta, presentata da Terna, di applicazione delle tariffe di misura in funzione del livello di tensione relativo al punto di misura teorico, anziché al livello di tensione del punto di misura effettivo, poiché le tariffe devono essere coerenti con il costo del servizio. Peraltro, proprio per questo motivo le tariffe di misura, ai sensi del presente provvedimento, vengono applicate ai punti di misura effettivi e non più ai punti di connessione;

- rinviare la valutazione della revisione della perequazione dei ricavi di misura, richiesta da alcuni gestori di rete, in esito al parallelo procedimento di cui al documento per la consultazione 457/2016/R/eel;
- in relazione agli altri aspetti evidenziati dai soggetti interessati:
 - rimandare a un successivo provvedimento la definizione di strumenti atti a verificare la qualità dei dati di misura dell'energia elettrica, nonché dei conseguenti eventuali indennizzi automatici (ulteriori rispetto a quelli già vigenti), poiché tale tematica richiede opportuni approfondimenti e consultazioni con i soggetti interessati;
 - approfondire gli ulteriori suggerimenti presentati da Terna in relazione all'eventuale utilizzo del sistema GAUDÌ per la gestione centralizzata dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta, dell'energia elettrica consumata e dell'energia elettrica immessa; valutare, in alternativa, l'utilizzo congiunto del sistema GAUDÌ con il Sistema Informativo Integrato per massimizzare le sinergie che ne potrebbero derivare;
- confermare le tempistiche per l'applicazione del presente provvedimento già oggetto di consultazione;
- prevedere, al fine di promuovere il coordinamento tra gestori di rete per la corretta implementazione del presente provvedimento, che:
 - le imprese distributrici, le cui reti di distribuzione siano direttamente connesse alla RTN, trasmettano a Terna, entro il 31 ottobre 2016 e secondo modalità definite dalla medesima Terna, tutti i dati e le informazioni necessari per il trasferimento della responsabilità dell'operazione di gestione dei dati di misura secondo quanto previsto dal presente provvedimento;
 - Terna avvii un gruppo di lavoro con le imprese distributrici e loro associazioni ai fini della predisposizione, entro il 30 novembre 2016, di uno schema di convenzione finalizzato a regolare tutti i rapporti contrattuali intercorrenti tra la medesima Terna e le imprese distributrici in merito all'erogazione del servizio di misura (quali le tempistiche e le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie nonché dei dati di misura, le modalità e le tempistiche per gli interventi di ripristino delle apparecchiature di misura, gli algoritmi da utilizzare in relazione ai dati di misura sui punti di interconnessione con la RTN e su rete rilevante, la corretta ripartizione delle tariffe di misura derivanti dalla regolazione vigente per le parti di rispettiva competenza, ecc.); e che tale schema di convenzione sia approvato dall'Autorità prima della sua applicazione;
 - Terna e le imprese distributrici, eventualmente anche per il tramite delle loro associazioni di categoria, diano evidenza all'Autorità di eventuali criticità operative, non superabili nell'ambito della convenzione di cui al precedente alinea, derivanti dalla separazione della responsabilità delle operazioni che compongono l'attività di misura per quanto di competenza.

RITENUTO CHE:

- poiché, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, l'Autorità intende adottare una nuova disciplina della fatturazione del servizio di vendita nei mercati *retail* (Testo Integrato Fatturazione o TIF) e poiché quest'ultima disciplina reca disposizioni incidenti sull'attività di misura dell'energia elettrica, sia opportuno coordinare i due interventi regolatori, in modo tale che le modifiche alla disciplina della misura, prefigurate nella motivazione del TIF, si armonizzino con il nuovo testo del TIME che viene adottato con il presente provvedimento;
- nella prospettiva di cui al precedente punto, la soluzione più agevole, che garantisce un maggior grado di fruibilità e chiarezza dell'assetto normativo che risulterà dall'adozione contestuale del presente provvedimento e del TIF, sia quella di introdurre le modifiche alla regolazione della misura elettrica prospettate nella motivazione del TIF direttamente nel testo del nuovo TIME e non nel testo del citato TIF; in conseguenza di tale scelta, la motivazione del presente provvedimento dovrà ritenersi integrata dalla motivazione del TIF con riferimento agli interventi in tema di misura sopra prospettati;
- sia necessario tenere conto, ai fini della predisposizione del presente provvedimento, delle innovazioni regolatorie recentemente apportate con la deliberazione 358/2016/R/eel e degli indennizzi automatici già definiti dall'Allegato C al Codice di rete tipo;
- sia necessario adeguare il TISSPC e il TISDC alle disposizioni di cui al presente provvedimento, nonché alle altre innovazioni regolatorie nel frattempo subentrate

DELIBERA

1. di approvare il “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per la regolazione dell'attività di misura elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica – TIME) 2016 – 2019”, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2017, quale nuovo Allegato B della deliberazione 654/2015/R/eel;
2. le imprese distributrici, le cui reti di distribuzione siano direttamente connesse alla RTN, trasmettono a Terna, entro il 31 ottobre 2016 e secondo modalità definite dalla medesima, tutti i dati e le informazioni necessari per il trasferimento, alla medesima Terna, della responsabilità dell'operazione di gestione dei dati di misura secondo quanto previsto dal presente provvedimento;
3. Terna avvia un gruppo di lavoro con le imprese distributrici, anche per il tramite delle loro associazioni di categoria, ai fini della predisposizione, entro il 30 novembre 2016, di uno schema di convenzione finalizzato a regolare tutti i rapporti contrattuali intercorrenti tra la medesima Terna e le imprese distributrici in merito

- all'erogazione del servizio di misura. Tale schema di convenzione viene sottoposto da Terna all'Autorità, per valutazione, prima della sua applicazione;
4. Terna e le imprese distributrici segnalano all'Autorità eventuali criticità operative, non superabili nell'ambito della convenzione di cui al precedente punto, derivanti dalla separazione della responsabilità delle operazioni che compongono l'attività di misura per quanto di competenza, ai fini dell'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di regolazione;
 5. il GSE, sulla base dei dati nella propria disponibilità e previa consultazione, propone all'Autorità, entro il 30 novembre 2016, ai fini della successiva modifica del Testo Integrato Settlement, i profili orari convenzionali da applicarsi all'energia elettrica immessa e all'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici nel caso in cui i dati di misura siano trattati per fasce o monorari. A tal fine, il GSE distingue almeno tra le seguenti due fattispecie:
 - 1) il caso di soli impianti fotovoltaici in assenza di sistemi di accumulo e di unità di consumo;
 - 2) il caso di impianti fotovoltaici che condividono il punto di connessione con sistemi di accumulo e unità di consumo;
 6. il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo è modificato nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.1, la lettera ccc) è sostituita dalla seguente: “
ccc) **TIME** o **Testo Integrato Misura Elettrica**: Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/eel;”;
 - all'articolo 3, comma 3.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “
b) erogazione dei servizi di misura dell'energia elettrica come regolati dal **TIME**;”;
 - all'articolo 10, comma 10.3, le parole “si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione 595/2014/R/eel” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano le disposizioni di cui al **TIME**”;
 - all'articolo 10, i commi 10.4 e 10.5 sono soppressi.
 7. Il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi è modificato nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “
a) **Cassa**: la Cassa per i servizi energetici e ambientali;”;
 - all'articolo 1, comma 1.2, le lettere da f) a q) sono sostituite dalle seguenti: “
f) **TIBEG** o **Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale**: Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com;
g) **TIC** o **Testo Integrato Connessioni**: Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
h) **TICA** o **Testo Integrato delle Connessioni Attive**: Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08;

- i) **TICOOP o Testo Integrato delle Cooperative:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel;
 - j) **TIMOE o Testo Integrato Morosità Elettrica:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com;
 - k) **TIME o Testo Integrato Misura Elettrica:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/eel;
 - l) **TIQE 2016-2023 o Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel;
 - m) **TIQV o Testo Integrato della Qualità della Vendita:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/com;
 - n) **TIS o Testo Integrato Settlement:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
 - o) **TISP o Testo Integrato Scambio sul Posto:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr;
 - p) **TISSPC o Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel;
 - q) **TIT o Testo Integrato Trasporto:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;”;
- all’articolo 3, comma 3.1:
 - la lettera b) è sostituita dalla seguente: “
 - b) erogazione dei servizi di misura dell’energia elettrica come regolati dal TIME;”;
 - la lettera e) è sostituita dalla seguente: “
 - e) regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica, come disciplinata dal TIQE 2016-2023 e dalla deliberazione 653/2015/R/eel;”;
 - la lettera o) è sostituita dalla seguente: “
 - o) disciplina del recesso dei clienti finali dai contratti di fornitura, come regolato dall’Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com;”;
 - all’articolo 10, comma 10.11, le parole “dall’applicazione del TIQE e della deliberazione ARG/elt 197/11” sono sostituite dalle seguenti: “dall’applicazione del TIQE 2016-2023 e della deliberazione 653/2015/R/eel”;
 - all’articolo 14, comma 14.1, le parole “di cui all’articolo 7 del TIME” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla Parte II, Titolo II, del TIME”;
 - all’articolo 14, i commi 14.2 e 14.3 sono sostituiti dai seguenti: “

14.2 In relazione ai punti di interconnessione:

- a) il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è il medesimo soggetto di cui al comma 18.1 del TIME;
- b) il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura dell'energia elettrica è il medesimo soggetto di cui al comma 18.2 del TIME.

Per le finalità del presente comma, il gestore del SDC è equiparato all'impresa distributrice richiamata dal TIME.

14.3 In relazione ai punti indiretti di interconnessione:

- a) il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è il medesimo soggetto di cui agli articoli 6 e 7 del TIME;
- b) il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura dell'energia elettrica è il medesimo soggetto di cui agli articoli 6 e 7 del TIME.

Per le finalità del presente comma, il gestore di rete ovvero l'impresa distributrice richiamati dal TIME è il gestore di rete concessionario responsabile, ai sensi del TICA o del TIC, dell'erogazione del servizio di connessione.”;

- all'articolo 14, i commi 14.5, 14.6 e 14.7 sono sostituiti dai seguenti: “

14.5 Fermo restando quanto previsto al comma 14.4:

- a) in relazione ai punti di interconnessione, il gestore del SDC riconosce al soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, se diverso dal medesimo gestore, i corrispettivi di cui alla tabella 2 del TIME; il gestore del SDC riconosce altresì al soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale i corrispettivi di cui alle tabelle 3 e 4 del TIME;
- b) in relazione ai punti indiretti di interconnessione, all'utente della rete pubblica si applica la regolazione tariffaria prevista dal TIME.

14.6 I responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura dell'energia elettrica relative ai punti di interconnessione del SDC alla rete pubblica e ai punti indiretti di interconnessione mettono a disposizione del gestore del SDC e dei singoli utenti connessi su tali punti i relativi dati di misura secondo modalità concordate tra le parti.

14.7 I soggetti responsabili delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura ai sensi della regolazione vigente prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento continuano a mantenere tale responsabilità, finché non si renda necessaria la loro completa sostituzione. Tale sostituzione dovrà essere operata dal nuovo responsabile, come individuato dal presente provvedimento.”;

- all'articolo 15, commi 15.1 e 15.2, le parole “si applica quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del TIT” sono sostituite dalle seguenti: “si applica quanto previsto dagli articoli 14 e 15 e dalla Parte II, Titolo 5, del TIT”;
 - all'articolo 15, comma 15.1, le parole “non si applica quanto previsto all'articolo 18 del TIT” sono sostituite dalle seguenti: “non si applica quanto previsto dalla Parte II, Titolo 5, del TIT”;
 - all'articolo 19, comma 19.1:
 - le parole “anche in deroga a quanto previsto dalla regolazione generale del TIME, del TISSPC e della deliberazione 595/2014/R/eel” sono sostituite dalle seguenti: “anche in deroga a quanto previsto dalla regolazione generale del TIME e del TISSPC”;
 - la lettera c) è sostituita alla seguente: “
 - c) la responsabilità di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata tramite i punti di connessione di cui alla lettera a) è posta in capo al gestore del SDC che ottempera agli obblighi informativi e di trasmissione dei dati di misura previsti in capo al responsabile del predetto servizio dalla regolazione generale vigente;”;
 - dopo la lettera d) è inserita la seguente: “
 - e) il gestore del SDC definisce e rende disponibile ai propri utenti i criteri adottati ai fini della ricostruzione e della stima dei dati di misura, distinguendo tra energia elettrica prelevata, energia elettrica immessa ed energia elettrica prodotta, in coerenza con quanto previsto al riguardo dal TIME.”;
8. i punti 6. e 7. del presente provvedimento hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2017;
 9. a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel è sostituito dall'Allegato al presente provvedimento. Dalla medesima data la deliberazione 595/2014/R/eel e il capitolo 7 dell'Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/eel sono soppressi;
 10. la presente deliberazione, nonché l'Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/eel, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 agosto 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni